

PROGETTO DIOGENE "LA LANTERNA DEL CONSUMATORE"

## Guida al Credito al Consumo

Progetto finanziato dal Ministero delle attività produttive.

## Guida al Credito al consumo

### SOMMARIO

1. - LA NORMATIVA VIGENTE FINO AL 19 SETTEMBRE 2010.....	3
2. - LA NUOVA NORMATIVA SUL CREDITO AL CONSUMO .....	8
3. - UNA PANORAMICA SUL CREDITO AL CONSUMO_E SUL SISTEMA FI-NANZIARIO IN ITALIA.....	22
4. - CONSIGLI, RACCOMANDAZIONI, ACCORTEZZE.....	29
ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI SUL CREDITO AL CONSUMO.....	30
BIBLIOGRAFIA E SITI INTERNET CONSULTATI .....	30

## 1 - CREDITO AL CONSUMO E INTERMEDIARI FINANZIARI. LA NORMATIVA VIGENTE FINO AL 19 SETTEMBRE 2010

Per credito al consumo si intende la concessione ad una persona fisica (consumatore) di credito, finalizzata all' acquisto di beni di consumo, servizi, o per esigenze di carattere personale.

Il credito al consumo può assumere varie forme; la più semplice è la dilazione di pagamento. In questo caso il pagamento del bene o del servizio avviene attraverso rate; la concessione del credito viene accordata direttamente dal venditore (ossia dai soggetti autorizzati a vendere beni e servizi nel territorio della Repubblica).

L' altra forma di concessione di credito per l' acquisto di beni di consumo è costituita dal prestito: questo può essere erogato dalle banche o dagli intermediari finanziari. La differenza fondamentale tra questi due soggetti è che, mentre le banche possono raccogliere depositi (raccolta di risparmio presso il pubblico), gli altri intermediari devono attingere a capitale proprio o a prestiti obbligazionari. Altra differenza importante è il fatto che, nel caso di dilazione del pagamento non può essere richiesta la corresponsione di interessi, mentre quando viene concesso un prestito, la somma erogata deve essere restituita maggiorata di un certo tasso di interesse.

A questo proposito, occorre tenere presente l' esistenza del TAN e del TAEG:

- il primo è il tasso annuo nominale, ossia l' interesse (espresso in percentuale annua del credito concesso) praticato in base al contratto di credito;
- il secondo, invece, è il tasso annuo effettivo globale, ovvero il costo totale (espresso in percentuale annua del credito concesso) del credito per il consumatore, che comprende, oltre all' interesse, anche gli oneri diversi. Il TAEG è, dunque, sempre maggiore del TAN.

L' aumento della propensione ad acquistare beni durevoli o servizi, ha fatto crescere notevolmente il fenomeno del credito al consumo; esso, peraltro già sviluppato in Italia nella forma della dilazione di pagamento, ha iniziato ad assumere la forma di veri e propri prestiti erogati da soggetti diversi dal venditore dei beni che vengono acquistati. Ciò è dovuto al fatto che i fornitori dei beni non riescono più a far fronte alle richieste di dilazione di pagamento in quanto non dispongono più dei flussi di finanziamento necessari a sostenere queste operazioni.

Dal punto di vista normativo, la dilazione del pagamento ad opera del fornitore è disciplinata dall' art. 1523 del Codice Civile, il quale stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà del bene con il pagamento dell' ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Più complesso e articolato, soprattutto per le maggiori difficoltà che si incontrano nella tutela del consumatore, è il discorso sulla concessione di credito erogata sotto forma di prestiti e finanziamenti.

La legislazione italiana è oggi integrata con quella europea.

Procediamo ad un' analisi della normativa che è stata vigente fino al 19 settembre 2010; da quel giorno, infatti, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 il quale, come vedremo, ha rivoluzionato la materia.

Il primo atto normativo che dobbiamo considerare è il Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), il quale tratta del credito al consumo agli articoli 40, 41 e 42. In particolare, l' art. 40 sancisce che il CICR provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva europea 98/7/CE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

L' art. 41 stabilisce che, ai fini di quanto disposto nell' art. 40, il CICR apporta le necessarie modifiche al decreto del Ministero del Tesoro dell' 8 luglio 1992, il quale reca "disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo".

L' art. 42 dispone che il compratore, nel caso di inadempimento del fornitore, può agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso e nel caso in cui abbia inutilmente costituito in mora il fornitore. L' azione contro il finanziatore può essere intrapresa solo se sussiste un accordo che attribuisce al finanziatore l' esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di finanziamento.

La prima problematica sulla quale occorre riflettere è quella relativa alla disposizione dell' art. 42. Infatti essa pone un primo problema al consumatore: mentre con la semplice vendita a rate con riserva della proprietà si stipula un solo contratto, con la nuova e più sviluppata forma di credito al consumo il consumatore conclude un contratto di compravendita (con il fornitore del bene) e uno di finanziamento (con l' intermediario finanziario). Si dà luogo, così, a due fattispecie contrattuali diverse e distinte.

Tuttavia, se si analizza la disposizione dell' art. 42 del codice del consumo (la quale contiene le norme dei commi 4 e 5 abrogati dell' art. 125 del T.U.B.), si dovrebbe concludere che le due fattispecie contrattuali sono inscindibilmente connesse tra loro in quanto, nel caso di inadempimento da parte del fornitore, il consumatore può, a determinate condizioni, agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso. C' è dunque un ben preciso collegamento negoziale fra i due contratti e ciò significa che il finanziatore non potrebbe inserire nel contratto clausole che lo pongono al riparo da eventuali inadempienze da parte del fornitore.

Tuttavia occorre considerare che, anche se il consumatore è tutelato attraverso la possibilità di agire contro il finanziatore, la situazione per lui diviene comunque più complicata in quanto c' è la necessità di difendersi su più fronti.

Come si diceva, la normativa italiana è integrata con quella europea; a tale proposito occorre menzionare alcune importanti direttive che sono state recepite nell' ordinamento italiano dando così origine ai capisaldi normativi contenuti oggi nel codice del consumo e nel testo unico bancario. La prima direttiva è la 87/102/CEE del 22 dicembre 1986; essa pone in essere norme per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri in materia di credito al consumo. La direttiva 102 del 1986 sancisce, innanzitutto, delle definizioni, tra cui quella di consumatore: è tale la persona fisica che agisce, per le transazioni disciplinate dalla direttiva, *per scopi estranei alla sua attività professionale*. Tra le disposizioni importanti contenute nella direttiva ricordiamo quelle concernenti il contratto di credito al consumo il quale deve essere concluso in forma scritta e deve contenere l' indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG)<sup>1</sup> e delle condizioni in base alle quali lo stesso può essere

---

<sup>1</sup> Come vedremo, il TAEG rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale del credito stesso.

modificato. Inoltre, copia scritta del contratto deve essere consegnata al consumatore.

La direttiva 87/102/CEE è stata modificata nel corso del tempo da altre direttive; in ordine di tempo la prima è la 90/88/CEE del 22 febbraio 1990. In particolare essa specifica, tra l'altro, i criteri di calcolo del TAEG (il quale deve avvenire in base ad un' unica formula matematica opportunamente inserita in un allegato della direttiva).

Nel 1998 un' altra direttiva europea è intervenuta ad integrare la 87/102/CEE. Si tratta della 98/7/CE.

In Italia il recepimento dei primi due atti normativi citati è avvenuto, prima di tutto, con la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991) e, in seconda battuta, con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), all' interno del quale sono poi confluite le disposizioni in materia di credito al consumo (artt. 18-24) della legge 142 del 1992.

Da ultimo, dobbiamo menzionare la delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) del 4 marzo 2003, la quale stabilisce norme sull' informazione precontrattuale e contrattuale, sulla pubblicità, sulle comunicazioni alla clientela.

Il testo normativo più importante al quale dobbiamo fare riferimento, è il T.U.B. (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle norme in materia bancaria). In esso la materia oggetto del nostro studio viene trattata, per la prima volta, in modo sistematico.

L' art. 121 del T.U.B. definisce il credito al consumo come la concessione, nell' esercizio di un' attività commerciale o professionale, di credito; tale concessione può avvenire in varie forme, tra le quali le più importanti (e probabilmente le più frequenti) sono la dilazione di pagamento ed il finanziamento; recentemente tra queste due, come abbiamo già accennato, il finanziamento sta soppiantando la dilazione di pagamento.

La concessione del credito viene accordata a soggetti (persone fisiche) che agiscono per scopi estranei all' attività imprenditoriale eventualmente svolta (sono questi i consumatori).

Dopo aver individuato i destinatari della concessione, l' art. 121 stabilisce coloro che possono concedere credito:

- le banche;
- gli intermediari finanziari;
- i soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione di pagamento.

Di seguito l' art. 121 sancisce i tipi di contratto ai quali non si applica la normativa sul credito al consumo. Ad esempio essa non viene applicata ai contratti di somministrazione di cui agli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile, ai finanziamenti rimborsabili in unica soluzione in 18 mesi, ai finanziamenti privi di corrispettivo di interessi o di altri oneri.

L' art. 122 tratta del TAEG. Come abbiamo già detto, il tasso annuo effettivo globale rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua del credito stesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

Esso deve anche comprendere l' eventuale costo di interposizione di un terzo nel caso in cui il credito possa essere ottenuto solo attraverso tale interposizione. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG.

Recentemente il CICR ha istituito anche l' indicatore sintetico di costo (ISC), il quale dà una misura sintetica del costo totale dell' operazione di finanziamento. A differenza del TAEG, il quale si applica alle operazioni di credito al consumo, l'

ISC viene applicato ai mutui, alle anticipazioni bancarie (eccetto quelle regolate in conto corrente) e ai prestiti personali o finalizzati.

L' art. 123 stabilisce norme in tema di pubblicità. Nei locali aperti al pubblico devono essere pubblicizzate le condizioni fondamentali del contratto.

Gli annunci pubblicitari e le offerte con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito devono indicare il TAEG ed il relativo periodo di validità.

Veniamo ora ai contratti. In base all' art. 117 del T.U.B. il contratto deve essere concluso per iscritto, a pena di nullità. L' art. 124, in particolare sancisce che l' art. 117 si applica anche ai contratti di credito al consumo. Nel contratto devono essere indicati:

- l' ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il TAEG;
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo le quali il TAEG può essere modificato;
- l' importo e la causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l' acquisto di determinati beni o servizi, esso deve contenere, a pena di nullità:

- la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
- il prezzo dell' acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto, e l' ammontare dell' eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà se il passaggio della proprietà non è immediato.

Il comma 5 dell' art. 124 stabilisce i criteri per la sostituzione di diritto delle eventuali clausole nulle o assenti. Essi sono:

- equivalenza del TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
- Scadenza del credito stabilita in 30 mesi;
- Nessuna garanzia o copertura assicurativa è costituita a favore del finanziatore.

L' art. 125 reca "disposizioni varie a tutela dei consumatori" e stabilisce che l' art. 1525<sup>2</sup> del Codice Civile si applica anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

Inoltre, il consumatore ha diritto ad adempiere anticipatamente o a recedere dal contratto senza penalità. Nel caso di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto ad un' equa riduzione del costo complessivo del credito.

Infine, l' ultimo comma dell' art. 125 sancisce che il consumatore, nel caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente ivi compresa, in deroga all' art. 1248 del Codice Civile<sup>3</sup>, la

---

<sup>2</sup> Ricordiamo che l' art. 1525 del codice civile stabilisce che, nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una rata che non superi comunque l' ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto.

<sup>3</sup> L' art. 1248 del codice civile stabilisce che il debitore, se accetta puramente la cessione del credito da parte del creditore a un terzo, non può opporre a questo la compensazione.

compensazione. L' integrazione tra i due principali testi normativi ora analizzati (il T.U.B. e il Codice del consumo) crea una rete fitta di tutele per il consumatore che, soprattutto oggi, si rivolge al credito al consumo per acquistare beni durevoli. Tuttavia, come già si è accennato in precedenza, anche se protetto, il consumatore si trova ad affrontare più interlocutori e ad agire su più fronti per far valere i suoi diritti; dunque la sua situazione appare comunque complicata; e ciò non soltanto per quanto detto ora, ma anche a causa del fatto che l' art. 42 del Codice del consumo stabilisce che il consumatore può agire contro il finanziatore in due casi:

- nel caso di inutile costituzione in mora del fornitore dei beni acquistati;
- solo nel caso in cui tra fornitore e finanziatore intercorra un accordo di esclusiva.

Un ruolo importante nella tutela del consumatore è svolto anche dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, la quale reca una normativa piuttosto dettagliata a protezione degli utenti dei servizi di credito al consumo soprattutto per quanto concerne la trasparenza, le comunicazioni, l' informazione precontrattuale e contrattuale, l' offerta fuori sede e la comunicazione a distanza.

La tutela del consumatore dovrebbe ampliarsi con l' entrata in vigore, il 19 settembre scorso, del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010. Attraverso tale strumento normativo il nostro ordinamento giuridico recepisce la direttiva dell' Unione Europea n. 2008/48 del 23 aprile 2008.

## 2. LA NUOVA NORMATIVA SUL CREDITO AL CONSUMO

La direttiva europea 2008/48 del 23 aprile 2008 ha riformato la normativa europea sul credito al consumo, recando significative innovazioni in materia. La nuova regolamentazione, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, aumenta la tutela per i consumatori e promuove la formazione di un mercato più efficiente in un'ottica di integrazione a livello europeo.

Come si evince dai "considerando" della direttiva, al fine di pervenire alla formazione di un mercato efficiente del credito al consumo, occorre realizzare un'armonizzazione in alcuni settori fondamentali; la piena armonizzazione è, infatti, l'approccio migliore per raggiungere questo scopo e per incrementare la tutela dei consumatori<sup>4</sup>.

Particolarmente significativo ed innovativo appare quanto affermato nel considerando n. 26, dove si afferma che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito. In particolare si afferma la necessità di introdurre pratiche miranti da una parte ad una corretta educazione del consumatore circa i rischi del credito e dall'altra a far sì che i creditori non concedano credito in modo indiscriminato ed irresponsabile, ma operino in modo corretto, valutando il merito creditizio del consumatore; l'introduzione di norme volte alla corretta attuazione del rapporto di credito è fondamentale; si pensi, infatti, che la grave crisi che, a partire dal 2007 ha colpito l'economia mondiale e che ancora stiamo vivendo ha avuto origine dalle insolvenze sui mutui *subprime* statunitensi.

La direttiva del 2008 non si applica a tutti i contratti di credito indiscriminatamente; infatti, l'art. 2 contiene un elenco delle fattispecie di contratto alle quali la nuova normativa non si applica. Tra queste ricordiamo:

- I contratti di credito garantiti da ipoteca o da garanzia analoga;
- I contratti di credito finalizzati al mantenimento di diritti di proprietà su un terreno o su un immobile progettato o costruito;
- I contratti di credito per un capitale inferiore ai 200 euro e superiore ai 75.000 euro;
- I contratti di *leasing* o di locazione che non prevedono l'obbligo di acquisto dell'oggetto;
- I contratti di credito nella forma di scoperto da rimborsarsi entro un mese;
- I contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e i contratti che prevedono il rimborso entro 3 mesi con spese di entità trascurabile;
- I contratti di credito stipulati in base ad un accordo raggiunto dinanzi ad un giudice o ad un'altra autorità prevista dalla legge;
- I contratti di credito che prevedono tassi annui effettivi globali inferiori a quelli di mercato e che sono stipulati tra un datore di lavoro che opera al di fuori della sua attività principale ed i suoi dipendenti;
- I contratti di credito che prevedono il pagamento di un debito esistente attraverso una dilazione senza spese;
- I contratti di credito garantiti attraverso un pegno, purché la responsabilità del consumatore sia limitata all'oggetto dato in pegno;

---

<sup>4</sup> Cfr. i Considerando 7 e 9 della direttiva.



- I contratti di credito offerti ad un pubblico ristretto che prevedono tassi di interesse inferiori a quelli praticati sul mercato.

Tra i casi più significativi di esclusione dell' applicazione della direttiva c' è quello riguardante i crediti di importo inferiore ai 200 euro e quelli di importo superiore ai 75.000 euro (la legislazione previgente prevede un limite di 31.000 euro). Con l' innalzamento della soglia entro la quale la nuova regolamentazione si può applicare si amplia la tutela del consumatore, che potrà fruire del nuovo regime anche contraendo debiti di maggiore consistenza; tuttavia occorre considerare che, con una soglia più alta, il consumatore potrebbe essere portato ad indebitarsi maggiormente, essendo coperto dalle tutele sancite dalla direttiva. Come si può intuire, ciò potrebbe comportare notevoli rischi sia per il singolo consumatore che per l' intero sistema creditizio. Le conseguenze negative risultanti dall' innalzamento della soglia entro la quale la direttiva deve essere applicata potrebbe essere neutralizzata dalle nuove norme sul merito creditizio, come vedremo in seguito.

Il Capo II della direttiva reca la rubrica "Informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito". L' art. 4 stabilisce quali informazioni pubblicitarie<sup>5</sup> il creditore deve fornire al consumatore:

tra queste ricordiamo:

- Il tasso debitore, fisso o variabile, corredato di informazioni sulle spese comprese nel costo totale del credito;
- L' importo totale del credito<sup>6</sup>;
- Il tasso annuo effettivo globale;
- L' eventuale obbligo di sottoscrivere contratti accessori al fine di ottenere il credito o di ottenerlo alle condizioni contrattuali previste

Nell' art. 5 sono invece contenuti gli obblighi di informazione precontrattuale, fra cui quelli relativi a:

- Il tipo di credito;
- L' indirizzo del creditore e la sua identità;
- L' importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
- La durata del contratto;
- Il tasso debitore;
- Il tasso annuo effettivo globale;
- Il diritto di recesso;
- Il diritto al rimborso anticipato.

Sono previsti (art. 6) anche obblighi di informazione più specifici riguardanti contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e contratti di credito specifici.

L' art. 8 sancisce l' obbligo, per il creditore, di valutare il merito creditizio del debitore (consumatore), mentre l' art. 9 stabilisce che, in caso di crediti transfrontalieri, ogni Stato membro deve autorizzare l' accesso alle banche dati

---

<sup>5</sup> Le informazioni pubblicitarie sono quelle che devono essere fornite prima dell' inizio delle trattative contrattuali; devono dunque precedere le informazioni precontrattuali.

<sup>6</sup> Non bisogna confondere il costo totale con l' importo totale; infatti, in base alle definizioni contenute nella direttiva, l' importo totale del credito è dato dal limite massimo o dalla somma degli importi messi a disposizione con il contratto; il costo totale è, invece, la somma di tutte le spese che il consumatore è tenuto a pagare in relazione al contratto di credito, escluse le spese notarili.

operanti sul suo territorio ai creditori degli altri Stati membri al fine di verificare il merito creditizio del debitore.

Queste norme sul merito creditizio, come già accennato, danno la possibilità ai creditori di concedere il credito in maniera responsabile, così da evitare conseguenze negative per l'intero sistema economico.

Particolarmente importante è il capo IV della direttiva, che reca la rubrica: "Informazioni e diritti riguardanti i contratti di credito". L'art. 10 stabilisce che devono essere inserite, nei contratti di credito, informazioni specifiche, come, ad esempio, quelle su:

- Tipo di credito;
- Identità ed indirizzo geografico delle parti e, se del caso, dell'intermediario del credito;
- La durata del contratto;
- L'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
- Il tasso debitore ed il tasso annuo effettivo globale;
- Il tasso degli interessi nel caso di ritardo nei pagamenti;
- L'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;
- Il diritto al rimborso anticipato del credito.

Di particolare importanza la norma dell'art. 14, che stabilisce che il consumatore ha tempo 14 giorni di calendario per esercitare il diritto di recesso dal contratto di credito *senza motivazione*.

Nell'art. 15 viene stabilito che, se il consumatore ha esercitato il diritto di recesso da un contratto per la fornitura di merci, non è più vincolato agli eventuali contratti di credito collegati. Inoltre, nel caso in cui le merci non siano consegnate o non siano conformi al contratto, il consumatore può agire contro il creditore se ha agito contro il fornitore senza ottenere soddisfazione. Rispetto alla normativa previgente, non è più necessario che vi sia un rapporto di *esclusiva* tra fornitore dei beni e creditore.

L'art. 16 contiene le disposizioni sul rimborso anticipato, a fronte del quale, in alcuni casi, il consumatore deve corrispondere al creditore un indennizzo.

La direttiva del 2008 è stata recepita dal decreto n. 141 del 13 agosto 2010. Tale decreto apporta modifiche a 2 strumenti normativi fondamentali per il credito e per la tutela dei consumatori: il Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) ed il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Per quanto concerne il primo testo, viene riformato il capo II, che viene, peraltro rinominato come "Credito ai consumatori" (in luogo di credito al consumo).

Il nuovo art. 122 prevede i casi di deroga all'applicazione della nuova disciplina; detti casi sono quelli già previsti dalla direttiva e sono quelli relativi ai contratti che comportano meno rischi o offrono condizioni più vantaggiose per i consumatori, ovvero prevedono prestazioni fornite in modo periodico e continuativo. Con riferimento più specifico all'ordinamento italiano, ricordiamo le seguenti deroghe:

- I contratti di somministrazione (artt. 1559 e seguenti del Codice Civile) e di appalto (art. 1677 del Codice Civile);
- Le iniziative di microcredito;
- I Finanziamenti concessi da banche o altre imprese di investimento finalizzati a effettuare un'operazione avente ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico Finanziario).

Il nuovo art. 123 contiene gli obblighi di informazione pubblicitaria e stabilisce che il creditore, quando in un annuncio pubblicitario indica cifre e tassi relativi all'importo del credito, deve fornire le seguenti informazioni di base:

- a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
- b) l'importo totale del credito;
- c) il TAEG<sup>7</sup>;
- d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
- e) la durata del contratto, se determinata;
- f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

Queste disposizioni contenute nell' art. 123 riformulato costituiscono una disciplina più puntuale, rispetto al testo precedente, delle informazioni pubblicitarie. Viene esplicitamente sancito, infatti, l' obbligo di fornire le informazioni in maniera chiara, concisa e graficamente evidenziata mediante un esempio tipico.

Il nuovo art. 124 contiene norme sulle informazioni precontrattuali, le quali devono essere fornite in maniera chiara, completa e puntuale al consumatore, in modo che questi possa operare con cognizione di causa la scelta tra i vari prodotti presenti sul mercato.

La nuova normativa di recepimento della direttiva introduce nel TUB (art. 125) anche la disciplina sulla valutazione del merito creditizio del consumatore, che avviene anche attraverso l' accesso, da parte del creditore, alle banche dati. Come accennato in precedenza, questa norma permette ai creditori di concedere il credito in modo responsabile.

L' art. 125 *bis* contiene norme sui contratti. Il contratto deve essere sottoscritto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; è richiesto il requisito della forma scritta nei casi previsti dalla legge. Il contratto deve contenere tutte le informazioni e le condizioni previste dalla Banca d' Italia in conformità con le deliberazioni del CICR.

E' importante segnalare che il comma 6 sancisce la *nullità* delle clausole contrattuali relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta anche quella del contratto.

Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, sono stabilite le seguenti norme:

- a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
- b) la durata del credito e' di trentasei mesi.

---

<sup>7</sup> E' da considerare che il TAEG, in base all' art. 121 è definito come il costo totale del credito espresso in percentuale annua dell' importo totale del credito. Nel TAEG, sempre in base all' art. 121 devono essere inclusi anche i costi dei servizi accessori eventualmente necessari ai fini della stipula del contratto di credito. In tal modo non è possibile sottacere al consumatore costi e spese.

Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali su:

- a) il tipo di contratto;
- b) le parti del contratto;
- c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Si sottolinea che nella regolamentazione previgente la scadenza del credito non era 36 mesi, bensì di 30.

Tra le norme più innovative e significative del decreto c'è quella che stabilisce che il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito senza motivazione *entro 14 giorni* (art. 125 *ter*), che decorrono o dal momento della conclusione del contratto, ovvero dal momento in cui il consumatore ha ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 125 *bis*, comma 1.

L'art. 125 *quater* prevede che, nei contratti di credito a tempo indeterminato, il consumatore possa recedere in ogni momento senza spese e senza penalità. Nel contratto può essere previsto un preavviso per il recesso, che tuttavia non può essere superiore ad un mese.

In materia di inadempimento del fornitore di merci, l'art. 125 *quinqüies* stabilisce che il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di credito collegato, se ha inutilmente costituito in mora il fornitore. La norma introduce una innovazione significativa e positiva per il consumatore in quanto, nella disciplina previgente (art. 42 del Codice del consumo), la possibilità di agire contro il finanziatore era limitata ai casi in cui sussistesse un rapporto di *esclusiva* tra quest'ultimo ed il fornitore.

In caso di rimborso anticipato, l'art. 125 *sexies* prevede che il costo del credito per il consumatore sia ridotto di un ammontare pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È stabilito anche un indennizzo per il creditore, che però non può superare l'1% della somma rimborsata in anticipo nel caso in cui la vita residua del contratto sia superiore ad 1 anno; nel caso in cui la vita del contratto sia pari o inferiore ad 1 anno l'indennizzo non può essere superiore allo 0,5%. In ogni caso, l'indennizzo non può essere maggiore degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

In caso di cessione dei crediti il consumatore deve essere informato (art. 125 *septies*), a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, non continui a gestire il credito. Inoltre il consumatore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione anche in deroga all'art. 1248 del Codice Civile.

Queste sono le modifiche più significative al Testo Unico Bancario operate dal decreto di recepimento della direttiva.

Vediamo ora quali sono le principali innovazioni introdotte nel Codice del Consumo.

Sono stati abrogati gli artt. 40, 41, 42 e 43 che disciplinavano il credito al consumo. È stato modificato l'art. 67, comma 6, anche se esso sostanzialmente garantisce, come nella versione previgente, al consumatore la possibilità di recedere dal contratto di credito senza penalità nel caso di recesso dal contratto di fornitura.

Il decreto legislativo che recepisce la recente direttiva europea ha anche modificato il titolo VI del TUB (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti). L'art. 116 riproduce sostanzialmente quello previgente e stabilisce le norme che le banche devono osservare in materia di trasparenza ed

informazione pubblicitaria: dunque gli istituti di credito devono informare i clienti sui tassi di interesse, sulle spese e su ogni condizione economica relativa ai servizi offerti. Inoltre, i commi successivi sanciscono che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

- a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
- b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
- c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.

Il CICR:

- a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicita';
- b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
- d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1<sup>8</sup>, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilita' delle operazioni e dei servizi.

Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del Codice Civile.

E' stato eliminato l' art. 116 bis, che nella versione precedente del TUB concerneva le decisioni di *rating*.

Anche l' art. 117 non subisce cambiamenti di rilievo. Per i contratti stabilisce che essi devono essere stipulati per iscritto, ma sancisce anche che il CICR può imporre altra forma per la conclusione di particolari contratti. In ogni caso è nullo il contratto che non è stipulato secondo la forma prescritta; i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Si citano testualmente, di seguito, gli altri commi dell' art. 117:

5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

6. In caso di inosservanza del comma 4<sup>9</sup> e nelle ipotesi di nullita' indicate nel comma 5, si applicano:

- a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

---

<sup>8</sup> Tali elementi sono: i tassi d' interesse, i prezzi e le condizioni economiche relativi ai servizi offerti e alle operazioni.

<sup>9</sup> Il comma 4 sancisce che nel contratto devono essere indicati i tassi di interesse, i prezzi e le condizioni economiche applicati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

7. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

L'art. 118, che reca la regolamentazione sulle modificazioni unilaterali ai contratti, contiene ora una disciplina più favorevole al cliente-consumatore rispetto a quella previgente. Innanzi tutto è stabilito che, per i contratti a tempo indeterminato le variazioni ai tassi di interesse, ai prezzi e alle altre condizioni devono essere inseriti in una clausola approvata specificamente dal cliente e sempre che vi sia un giustificato motivo. È da notare che nella nuova normativa, il preavviso con il quale il cliente deve essere avvertito delle variazioni unilaterali, è di 2 mesi, in luogo dei 30 giorni previsti dalla previgente regolamentazione. Cambia anche il termine entro il quale il consumatore può esercitare il recesso: invece dei precedenti 60 giorni, il nuovo art. 118 stabilisce che il cliente "receda senza spese dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione".

Con riferimento alla decorrenza degli interessi sia creditor, sia debitor, il nuovo art. 120 prevede una disciplina simile alla precedente, ma più dettagliata; in particolare viene stabilito che:

Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1<sup>10</sup> e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditor.

Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11<sup>11</sup>.

È da considerare che sono stati aggiunti anche altri articoli; l'art. 120 bis regola il recesso e sancisce che il consumatore può recedere dal contratto a tempo indeterminato senza spese. Il CICR può però stabilire in quali casi il creditore abbia

---

<sup>10</sup> Il comma 1 dell'art. 120 sancisce che il titolare del conto ha la disponibilità delle somme versate entro 4 giorni lavorativi dalla data del versamento. Il comma 1 bis stabilisce che gli interessi sul versamento degli assegni sono conteggiati fino al giorno del prelevamento.

<sup>11</sup> Questo strumento normativo è il decreto che recepisce la direttiva 2007/64 dell'Unione Europea, sui servizi di pagamento. Gli artt. dal 19 al 23 riguardano i tempi di esecuzione e la data valuta.

diritto al rimborso delle spese aggiuntive relative ai servizi aggiuntivi richiesti dal cliente in occasione del recesso.

L' art. 120 *ter* statuisce che è nullo qualsiasi patto che preveda il pagamento di penali o di spese in caso di estinzioni anticipate di mutui per l' acquisto o la ristrutturazione di abitazioni o per lo svolgimento di attività economiche o professionali stipulati o accollati a seguito di frazionamento. La nullità del patto non comporta la nullità dell' intero contratto.

L' art. 120 *quater* regola la surroga dei finanziamenti e stabilisce che:

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dall'attuazione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al

conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante

scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1.

La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di avvio delle procedure di collaborazione da parte del mutuante surrogato al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»).

Importanti novità sono previste dal decreto in materia di agenti in attività finanziarie e mediatori creditizi. Sono richiesti, con la nuova legislazione, requisiti più stringenti, soprattutto per ciò che attiene alla professionalità, per coloro che intendono svolgere attività finanziaria o di mediazione creditizia. Sarà, dunque, più difficile diventare agenti o mediatori in quanto bisognerà dimostrare di avere una preparazione adeguata al ruolo, anche attraverso il superamento di un apposito esame.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la nuova disciplina.

L' art. 11 del decreto legislativo 141 del 13 agosto 2010 introduce, nel Testo Unico Bancario, il nuovo Titolo VI bis che reca la rubrica "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi".

Nell' ambito del Titolo VI bis l' art. 128 quater statuisce che l' esercizio dell' attività professionale è riservata ai soggetti iscritti nell' apposito elenco tenuto dall' Organismo di cui all' art. 128 undecies. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.

Nell' art. 128 quinquies sono sanciti i requisiti richiesti per poter essere iscritti nell' elenco previsto nel precedente articolo e, dunque, per poter esercitare l' attività o l' intermediazione. Per le persone fisiche sussistono i seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, di uno Stato dell' Unione Europea ovvero di uno Stato diverso secondo quanto stabilito dall' art. 2 del testo unico in materia di immigrazione e condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e domicilio nel territorio della Repubblica;
- Requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
- Stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da eventuali danni arrecati nell' esercizio dell' attività.

Quanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche, sussistono i seguenti requisiti:

- Sede legale o amministrativa nel territorio della Repubblica ovvero, per i soggetti comunitari, organizzazione stabile nel territorio della Repubblica;
- Oggetto sociale conforme a quanto previsto dall' art. 128 quater, comma 1 (promozione e conclusione contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento) e rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

La permanenza nell' elenco in oggetto è comunque subordinata all' effettivo esercizio dell' attività ed all' aggiornamento professionale.

La disciplina ora analizzata è riferita agli agenti in attività finanziaria.

L' art. 128 sexies detta, invece, la regolamentazione sull' attività dei mediatori creditizi. E' mediatore il soggetto che pone in contatto le banche o gli intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti.

Come per gli agenti, anche per i mediatori lo svolgimento dell' attività professionale è subordinata all' iscrizione nell' apposito elenco tenuto dall' Organismo di cui all' art. 128 undecies.



Il mediatore svolge la sua attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano minare l' indipendenza.

I requisiti che devono essere posseduti per l' iscrizione dell' elenco sono contenuti nell' art. 128 septies:

- Forma della società per azioni, della società in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o della società cooperativa;
- Sede legale o amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- Oggetto sociale di cui all' art. 128 sexies, comma 3 (attività di mediazione tra banche e potenziale clientela);
- Onorabilità per coloro che detengono il controllo o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- Requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, gestione e controllo;
- Stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile.

E' vietata la contestuale iscrizione nei due elenchi previsti (art. 128 octies): ciò significa che non si possono svolgere l' attività di agente e quella di mediatore contemporaneamente. Inoltre i soggetti che collaborano con agenti e mediatori non possono svolgere la loro attività a favore di più soggetti.

L' art. 128 novies impone agli agenti ed ai mediatori di assicurare e verificare che i collaboratori ed i dipendenti dei quali si avvalgono per il contatto con il pubblico rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti. Devono anche curarne l' aggiornamento professionale. Collaboratori e dipendenti devono comunque superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall' Organismo di cui all' art. 128 undecies. I mediatori e gli agenti rispondono in solido per gli eventuali danni causati dai dipendenti di cui si avvalgono per lo svolgimento della loro attività professionale. Nell' art. 128 decies è stabilito il ruolo di vigilanza della Banca d' Italia sulle attività di agenzia e mediazione. La Banca d' Italia può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di Finanza.

Importante è poi la funzione svolta dal menzionato Organismo previsto dall' art. 128 undecies. Esso è composto di membri nominati con decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze su proposta della Banca d' Italia e gestisce gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti. Esso provvede all' iscrizione dei soggetti negli elenchi previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. L' Organismo verifica il rispetto, da parte di agenti e mediatori, della disciplina alla quale sono sottoposti ed ha anche un potere ispettivo. Esso è sottoposto alla vigilanza della Banca d' Italia (art. 128 terdecies).

L' art. 14 del decreto del 13 agosto 2010 prescrive nel dettaglio i requisiti di professionalità per gli agenti in attività finanziaria, ovvero:

- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente;
- Frequenza ad un corso professionale;
- Adeguata conoscenza delle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata mediante il superamento di un apposito esame predisposto dall' Organismo di cui all' art. 128 undecies.

Tutto ciò per quanto riguarda le persone fisiche.

Con riferimento, invece, alle persone giuridiche, sono richiesti i seguenti requisiti:

- I soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere scelti in base a criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un' esperienza almeno triennale nell' esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero nello svolgimento di compiti direttivi presso imprese; nell' esercizio di attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario e mobiliare; nell' insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; nell' esercizio di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero enti pubblici o amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
- Per quanto riguarda il presidente del Consiglio di amministrazione, esso deve essere scelto fra persone che abbiano maturato un' esperienza almeno quinquennale nell' esercizio di attività dello stesso tipo di quelle richieste per i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- L' amministratore unico, l' unico socio della S.R.L., l' amministratore delegato o il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria o mobiliare, acquisita con esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un periodo di almeno 5 anni. Gli stessi requisiti sono richiesti per coloro che devono svolgere funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

L' iscrizione nell' elenco degli agenti e dei mediatori delle persone giuridiche è subordinata, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, ai requisiti menzionati in precedenza per le persone fisiche.

Per poter svolgere l' attività di agente è necessario avere anche dei requisiti di onorabilità, sanciti nell' art. 15.

In base alle disposizioni di questo articolo (comma 1), non possono essere iscritti nell' elenco degli agenti:

- Coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all' art. 2382 del Codice Civile<sup>12</sup>;
- Coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall' autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423<sup>13</sup>, o della legge 31 maggio 1965, n. 575<sup>14</sup>, salvi gli effetti della riabilitazione;
- Coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

---

<sup>12</sup> In base a detto articolo, “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi” .

<sup>13</sup> La legge in oggetto è quella che pone misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità'.

<sup>14</sup> La legge in oggetto reca disposizioni contro la mafia.

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267<sup>15</sup>;

3) a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per un reato contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

In base al comma 2 non possono essere altresì iscritti nell'elenco coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno. I commi successivi dell' art. 15 stabiliscono che:

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo.

4. Per l'iscrizione delle persone giuridiche, nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1, 2 e 3 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applicano i commi 3 e 4.

I requisiti patrimoniali sono contenuti nell' art. 16 del decreto legislativo. In particolare, per quanto concerne il capitale sociale deve essere pari almeno a quello previsto nell' art. 2327 del Codice Civile, ossia deve ammontare almeno a 120.000 euro. Comunque l' ammontare minimo può essere modificato con decreto del Ministero dell' economia e delle Finanze.

Le incompatibilità (art. 17) sono, oltre a quelle previste dall' art. 128 octies, quelle che il Ministero dell' Economia può stabilire con regolamento adottato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. I commi successivi dell' art. 17 sanciscono inoltre che:

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia iscritte nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, ovvero, anche informalmente, attività di promozione di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività'.

3. Le società di mediazione creditizia non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in banche o intermediari finanziari.

---

<sup>15</sup> Il titolo XI del Libro V del Codice Civile reca disposizioni penali in materia di società e consorzi. Il Regio Decreto n. 267 del 1942 è la Legge Fallimentare, che contiene le disposizioni penali nel titolo VI.

4. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

Sottolineiamo anche, tra i requisiti, la necessità di avere una casella di posta elettronica certificata ed una firma digitale (art. 18 del decreto).

Si è detto in precedenza che per poter esercitare l'attività di agente o mediatore è necessario essere iscritti in appositi elenchi e che, per l'iscrizione è necessario il possesso di tutte le qualità di cui abbiamo dato conto. L'entità competente per la gestione di detti elenchi è l'Organismo previsto dall'art. 128 undecies del T.U.B. In base a quanto stabilito nell'art. 19 del decreto 141, l'Organismo è composto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e di un numero di membri che varia da 3 a 5, nominati tra le persone che abbiano comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche, nonché di indipendenza. I membri dell'Organismo sono scelti nell'ambito delle categorie degli agenti, dei mediatori, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

L'Organismo redige un proprio statuto ed ha l'autonomia finanziaria; esso determina e riscuote i tributi e le altre somme che gli sono dovuti dai soggetti che richiedono l'iscrizione e dagli iscritti.

Nell'ambito delle sue funzioni (cfr. l'art. 21 del decreto 141), l'Organismo verifica la permanenza del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione da parte dei soggetti. Verifica anche che gli agenti e i mediatori dell'elenco rispettino le regole di condotta e ogni regola ad essi applicabile. L'Organismo, inoltre, indice ed organizza l'apposito esame che certifica il possesso della professionalità richiesta per l'esercizio delle attività di agenzia e mediazione; cura l'aggiornamento professionale e stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società sono tenute a svolgere per i propri dipendenti e collaboratori. L'Organismo può anche effettuare ispezioni.

Le sanzioni per l'esercizio abusivo di attività di agenzia o mediazione sono contenute nell'art. 25 del decreto, che pone modifiche al titolo VIII, nell'ambito del quale è inserito il capo IV bis – Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi; nel nuovo capo, l'art. 140 bis, il quale statuisce che chi esercita l'attività nei confronti del pubblico senza essere iscritto negli elenchi, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

Per quanto concerne i soggetti che al momento dell'entrata in vigore del decreto 141 del 2010 risultano iscritti all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, essi hanno 6 mesi di tempo dalla costituzione dell'Organismo per richiedere l'iscrizione ai nuovi elenchi. I soggetti che hanno effettivamente svolto l'attività per un periodo di tempo complessivamente di 3 anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione, sono esonerati dall'esame, a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione sull'esperienza professionale maturata.

Questa è, in sintesi, la normativa sancita nella direttiva europea del 2008 e recepita, in Italia, dal decreto legislativo 141 del 2010.

La nuova disciplina, alla quale è stato dato ampio risalto, appare essere migliorativa della tutela dei consumatori. Innanzitutto, il decreto 141 del 2010 pone una regolamentazione più puntuale per quanto riguarda le informazioni da dare al consumatore in tutte le fasi dell'evoluzione del rapporto contrattuale ed anche nella fase "a monte", cioè quella delle informazioni pubblicitarie.

In secondo luogo dobbiamo considerare le disposizioni che stabiliscono l'obbligo, da parte dei creditori, di valutare il merito creditizio dei consumatori: esse sono fondamentali per la stabilità dell'intero sistema creditizio e, dunque, anche per i consumatori ed i risparmiatori.

Particolarmente innovativa, poi, è la norma che sancisce la possibilità, per il consumatore, di recedere dal contratto di credito dopo 14 giorni senza dare giustificazioni e senza spese.

Altrettanto innovativa è la norma che prevede la possibilità, per il consumatore, anche quando non vi sia un rapporto di esclusiva tra fornitore e creditore, di recedere dal contratto di credito collegato a quello di acquisto di merci nel caso in cui ci sia inadempimento da parte del fornitore e questo sia stato inutilmente messo in mora.

Mutamenti di grande portata sono previsti dal decreto anche in materia di requisiti richiesti per poter esercitare l'attività di agente finanziario o di mediatore creditizio. È importante sottolineare la necessità di avere una notevole professionalità e preparazione, nonché una specchiata onorabilità; questi requisiti sono fondamentali per la tutela dei consumatori: con le nuove regole, infatti, essi avranno la certezza di relazionarsi con soggetti qualificati, responsabili e dotati di tutti i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività.

### 3 - UNA PANORAMICA SUL CREDITO AL CONSUMO E SUL SISTEMA FINANZIARIO IN ITALIA

Negli ultimi anni lo sviluppo delle società finanziarie ha conosciuto una notevole espansione. Infatti, probabilmente anche a causa della grave crisi che sta colpendo il sistema economico-finanziario mondiale, sempre più famiglie (ma anche imprese) ricorrono al credito, anche per far fronte a spese non ingenti e per acquistare beni di consumo (credito al consumo). Sempre più spesso accade che le famiglie ricorrono a canali di credito alternativi agli istituti bancari; ciò avviene sia perché le banche chiudono il loro canale a seguito del fatto che i richiedenti sono divenuti cattivi pagatori, sia perché si diffonde l'opinione che rivolgersi ad una finanziaria piuttosto che ad un istituto bancario accelera i tempi di concessione del prestito e rende più semplice l'accesso al credito.

Tuttavia le famiglie preferiscono le società finanziarie solo quando si tratta di importi non ingenti, ritenendo invece più sicure ed affidabili le banche nel caso di importi notevoli, come ad esempio quelli necessari per acquistare un immobile.

Occorre comunque tenere presente che anche gli intermediari finanziari alternativi alle banche hanno accesso ad una banca dati che consente loro di verificare se colui che chiede il prestito è stato iscritto nel registro dei cattivi pagatori; ciò significa che anche gli altri istituti che erogano credito possono decidere a chi concederlo e a chi no.

Non è indifferente chiedere un finanziamento ad una banca o chiederlo ad una società finanziaria. Esistono, infatti, differenze sostanziali tra questi due intermediari; la più evidente e significativa per i consumatori è costituita dal fatto che le finanziarie praticano tassi più alti di quelli delle banche; in secondo luogo, mentre le banche erogano credito attraverso la raccolta di risparmio presso il pubblico, le finanziarie erogano prestiti solo attingendo da un capitale proprio o da prestiti obbligazionari.

Interessanti sono i dati contenuti nella XXIX edizione dell'Osservatorio sul credito al dettaglio realizzato da Assofin, CRIF e Prometeia. In particolare, con riferimento al credito al consumo, nel primo semestre del 2010 esso ha fatto registrare un decremento del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2009; tuttavia se si confronta questo dato con quello della fine del 2009 (-11,2%), si evince che c'è stato un leggero miglioramento. Nei primi 9 mesi del 2010 si è registrata, comunque, una flessione delle erogazioni (-5,1%). Tale diminuzione, comunque non implica che le famiglie italiane non siano indebitate: come mostra uno studio realizzato da CASPER<sup>16</sup> nel 2010, l'indebitamento medio delle famiglie italiane ammonta a 1.864 euro. Del resto, le consistenze hanno fatto registrare quasi sempre un tendenza all'aumento. Un più marcato decremento si è invece verificato, come abbiamo visto, nelle nuove erogazioni.

Approfondendo l'analisi dei dati relativi al credito al consumo, si evince che il settore dei finanziamenti finalizzati all'acquisto dei veicoli e motocicli è diminuito, nel primo semestre del 2010, del 6,6%, (nel giugno 2009 il decremento era stato del 20,3%). Al settembre 2010 le nuove erogazioni hanno fatto registrare una flessione del 10,2%.

---

<sup>16</sup> CASPER è il comitato contro la speculazione e per il risparmio costituito da ADOC, CODACONS, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO E UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.

Parimenti negativa è la tendenza che si è verificata nell' ambito dei prestiti personali, che nel primo semestre 2010 hanno fatto registrare un -2,1%, mentre nel settembre dello stesso anno si sono portati al -0,3%.

Peggiorano anche i finanziamenti concessi sotto forma di cessione del quinto dello stipendio: nei primi 9 mesi del 2010 la flessione è stata del 13,4%.

Mostrano segni di miglioramento, invece, i finanziamenti per l' acquisto di beni e servizi come arredamento, elettronica, elettrodomestici<sup>17</sup> e viaggi: nei primi 9 mesi del 2010 questo tipo di finanziamenti ha fatto registrare un +1,4% rispetto allo stesso periodo del 2009.

Possiamo avere una visione più ampia e generale dell' andamento del sistema creditizio e finanziario attraverso l'analisi di due importanti e recenti documenti della Banca d' Italia: l' intervento del Governatore Mario Draghi all' Assemblea dell' ABI dell' 8 luglio 2009 e la Relazione della Banca d' Italia al Parlamento ed al Governo del giugno 2009.

Nel primo documento il Governatore dedica uno spazio particolare all' intermediazione non bancaria. Egli afferma che nel grande numero di intermediari non bancari, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi non mancano operatori marginali, fragili e, a volte, di dubbia professionalità e legalità. A questo proposito si è intensificata l' opera di verifica e di selezione per quanto concerne l' iscrizione agli albi. Per quanto riguarda invece gli operatori già iscritti si procede all' accertamento del rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla legge. A seguito di dette verifiche oltre 11.000 agenti in attività finanziaria sono stati rimossi dal relativo elenco. La Banca d' Italia, con la collaborazione della Guardia di Finanza ha condotto accertamenti estesi nelle aree a rischio ed il Ministero dell' Economia, su proposta della Banca d' Italia, ha cancellato dall' albo più di 30 società finanziarie per le quali sono state riscontrate rilevanti anomalie. L' attenzione della Banca d' Italia si è concentrata anche sulle finanziarie che concedono prestiti attraverso la cessione del quinto dello stipendio. In particolare, con riferimento a questi intermediari, secondo quanto affermato nella relazione al Parlamento ed al Governo, sono venute alla luce debolezze organizzative ed elevata esposizione al rischio reputazionale; il settore in esame risulta caratterizzato, tra l' altro, da non adeguata dotazione patrimoniale e notevole onerosità dei finanziamenti concessi<sup>18</sup>; ancora più grave appare il fatto che gli intermediari specializzati nella cessione del quinto dello stipendio a volte non rispettano la normativa primaria (ossia il D.P.R. n. 180 del 1950<sup>19</sup>) quando procedono al rinnovo dei finanziamenti.

Altro aspetto riguardante gli intermediari che erogano prestiti attraverso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione è la poco chiara informazione sui costi della catena distributiva: parte dell' eccessiva onerosità di tali forme di finanziamento deriva proprio dalle spese troppo alte della distribuzione.

Panorama non tanto positivo anche per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione nei confronti dell' Autorità di vigilanza; su questa materia gli intermediari sono stati richiamati.

Con riferimento ai mediatori creditizi, sono previsti precisi requisiti di onorabilità, che non sempre vengono rispettati: infatti, dall' indagine condotta in proposito dalla Banca d' Italia, emerge che su 167 agenti in attività finanziaria e/o

---

<sup>17</sup> In particolare questo settore sta andando bene anche perché ci sono parecchi acquisti di nuovi televisori, in corrispondenza del passaggio dal segnale analogico a quello digitale.

<sup>18</sup> Ciò concerne soprattutto la rete distributiva.

<sup>19</sup> Il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950 è il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

mediatori, 9 sono stati oggetto di proposta di cancellazione o sospensione cautelare, mentre per altri 16 è stata annullata l' iscrizione, essendo stata appurata la falsità delle dichiarazioni di autocertificazione fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Più specificamente, per quanto riguarda i mediatori creditizi, gli accertamenti effettuati su di essi hanno fatto riscontrare la posizione poco chiara per 430 soggetti, per i quali sono in corso verifiche sull' effettivo possesso dei requisiti di onorabilità.

Segnaliamo, comunque, che recenti provvedimenti del Ministero dell' Economia e della Banca hanno reso più rigide le procedure per l' iscrizione agli albi. Inoltre occorre tenere presente che l' entrata in vigore del decreto legislativo 141 del 2010, renderà molto più stringenti le condizioni per esercitare l' attività finanziaria.

Nella Relazione della Banca d' Italia al Parlamento ed al Governo è contenuto anche uno specifico paragrafo intitolato "La protezione del consumatore". In esso sono riportate le fondamentali linee di intervento della Banca al fine di tutelare i consumatori/utenti dei servizi bancari. Sostanzialmente le azioni condotte sono quelle alle quali abbiamo già accennato: controlli, verifiche e sanzioni sia sulle banche, sia sugli intermediari non bancari. In particolare, le ispezioni hanno riguardato il rispetto della normativa sulla trasparenza. Le anomalie maggiormente presenti hanno investito i seguenti settori: adempimenti relativi alla pubblicità (informazione precontrattuale, avvisi e fogli informativi), pattuizione contrattuale ovvero applicazione di spese non pubblicizzate in modo adeguato, assenza di informazione appropriata in materia di portabilità dei finanziamenti e di estinzione anticipata dei mutui. In relazione alle società finanziarie, si segnala che queste spesso non rispettano gli obblighi di trasparenza nell' ambito del credito al consumo e dell' offerta fuori sede. Procedure sanzionatorie hanno operato nei confronti di 43 intermediari in quanto hanno violato le norme sulla pubblicità delle condizioni offerte.

Sembra andare meglio il settore delle comunicazioni a distanza, soprattutto per quanto riguarda *internet*: infatti la maggioranza degli intermediari ha siti conformi alle regole.

La tendenza ora analizzata sembra non mutare anche nel periodo più recente. Infatti, nella relazione più recente al Governo e al Parlamento (giugno 2010, relativa al 2009) si riscontrano più o meno le stesse problematiche. Per quanto riguarda gli interventi di vigilanza, questi si sono concentrati sui settori che già nel 2008 erano caratterizzati da criticità, ovvero gli intermediari che concedono prestiti nella forma della cessione del quinto dello stipendio e delle carte di credito e gli intermediari di *leasing*. Il 37% dei controlli ha riguardato le società che erogano credito al consumo, mentre il 21% ha riguardato gli intermediari di *leasing*. In particolare, nel novembre 2009, la Vigilanza ha richiamato le banche e i soggetti che operano nel campo della cessione del quinto invitandole a non porre in essere comportamenti fraudolenti o lesivi dei diritti dei consumatori e a rafforzare i controlli interni.

Nel comparto delle carte di credito *revolving* sono emerse anomalie in materia di trasparenza contrattuale, correttezza dei comportamenti e usura.

Con riferimento ai controlli effettuati sugli intermediari ex art. 107 del TUB, sono stati rilevati casi di *deficit* patrimoniale rispetto ai requisiti prudenziali sanciti nel 2008.

Per quanto concerne, invece, i soggetti iscritti nell' elenco di cui all' art. 106 del TUB, è stato intensificato il controllo sull' accesso all' elenco suddetto dei vari intermediari, con lo scopo di precluderlo ai soggetti di dubbia professionalità o legalità. I requisiti per poter accedere all' elenco dell' art. 106 sono stati inaspriti. Nel corso del 2009 sono state inoltrate 73 richieste di iscrizione nell' elenco contro



le 125 pervenute l' anno precedente. Evidentemente l' inasprimento dei requisiti ha costituito un deterrente efficace nei confronti dei soggetti di più dubbia affidabilità<sup>20</sup>.

Gli accertamenti ispettivi nel 2009 sui soggetti di cui all' art. 106 del TUB hanno riguardato 36 soggetti; sono emersi fenomeni di raccolta abusiva del risparmio, esercizio di attività non finanziarie, insufficienza dei controlli sulla rete distributiva, inadeguatezza delle verifiche svolte dal collegio sindacale, violazioni della normativa sulla trasparenza e, in alcuni casi, di quella sull' usura.

Sia i controlli cartolari che quelli ispettivi hanno dato avvio, quasi sempre, a procedimenti di cancellazione.

Per quanto riguarda l' attività sanzionatoria, nel corso del 2009 essa è aumentata per vari motivi: requisiti più stringenti, controlli più penetranti, irrigidimento delle normative. Si consideri, poi, che la crisi finanziaria generale ha influito negativamente sugli intermediari più esposti (ad esempio quelli di dubbia professionalità o quelli che non rispettano i requisiti patrimoniali) accentuandone i profili di rischiosità.

Si segnala, con riferimento ai procedimenti di cancellazione dagli elenchi, l' eliminazione dell' intermediario Eurofiditalia s.p.a.; questo soggetto è stato cancellato sia dall' elenco dell' art. 107 che da quello dell' art. 106 del TUB. La società in questione era specializzata soprattutto nella cessione del quinto dello stipendio. La cancellazione è stata determinata da carenze organizzative, gravi violazioni di norme nell' operatività, anomalie segnaletiche.

In tutto, comunque, i procedimenti di cancellazione effettuati tra il gennaio 2009 ed il marzo 2010 ammontano a 54. Le irregolarità più diffuse per questi procedimenti di cancellazione sono il mancato rispetto del coefficiente di capitale e dei mezzi patrimoniali prescritti e, per la prestazione di garanzie, l' abusivo esercizio di attività collegato al carattere prevalente o esclusivo della stessa in assenza di iscrizione all' elenco di cui all' art. 107 del TUB. Inoltre si sono verificati casi di non rispetto degli obblighi di informazione nei confronti della Banca d' Italia, delle normative di settore, degli obblighi di trasparenza nonché casi di abusiva attività bancaria.

Un cenno meritano anche i procedimenti di cancellazione nei confronti dei mediatori creditizi, che sono soggetti ausiliari esterni agli intermediari. 113 sono stati i procedimenti di cancellazione avviati nei confronti di mediatori e 54 nei confronti di agenti per mancato rispetto dei requisiti di professionalità o onorabilità, o per gravi violazioni di legge.

Infine, 927 società inattive sono state cancellate dall' albo dei mediatori creditizi.

L' analisi contenuta nelle relazioni al Governo e al Parlamento, come abbiamo potuto vedere, evidenzia le notevoli problematiche che sussistono ancora in materia di banche ed intermediari finanziari; criticità che si ripercuotono negativamente sui consumatori e che, probabilmente, potrebbero essere risolte o, almeno, limitate grazie alla nuova normativa europea, recepita nell' ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 141 del 2010.

E' importante anche sottolineare che la Banca d' Italia è impegnata in un progetto di formazione ed educazione finanziaria, in collaborazione con il Ministero dell' Istruzione. La tutela dei consumatori soprattutto in ambiti, come quello bancario e finanziario, ad alto tasso tecnico, passa anche per una corretta educazione e formazione: solo così i consumatori potranno operare scelte oculate e consapevoli.

Con riferimento alle banche, riportiamo una tabella con dati contenuti nel bollettino statistico della Banca d' Italia relativo al 4° trimestre del 2010. In essa sono contenuti dati quantitativi su banche e sportelli in Italia.

**Tabella 1 – Numero di banche e sportelli in Italia. Settembre 2010**

<b>Regione</b>	<b>Banche</b>	<b>Sportelli</b>
PIEMONTE	32	2.694
VALLE D' AOSTA	1	98
LIGURIA	6	962
LOMBARDIA	180	6.606
TRENTINO-ALTO ADIGE	105	974
VENETO	59	3.619
FRIULI-VENEZIA GIULIA	25	953
EMILIA ROMAGNA	57	3.531
MARCHE	30	1.202
TOSCANA	55	2.540
UMBRIA	10	578
LAZIO	67	2.765
ABRUZZO	14	698
MOLISE	4	145
CAMPANIA	34	1.637
PUGLIA	30	1.414
BASILICATA	4	249
CALABRIA	21	519
SICILIA	36	1.762
SARDEGNA	5	667
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>775</b>	<b>33.613</b>

Note: Il numero delle banche comprende solo le banche aventi sede nelle regioni.  
Fonte: Banca d' Italia (archivi anagrafici degli intermediari).

E' interessante anche soffermarsi sui dati relativi agli impieghi: nella seguente tabella si dà conto degli impieghi distribuiti per regione e per attività economica della clientela

**Tabella 2: Impieghi delle banche in milioni di euro, distribuiti per area geografica e per attività economica della clientela. Settembre 2010**

<b>Regione</b>	<b>Totale impieghi</b>	<b>Di cui: a società finanziarie</b>	<b>Di cui: a famiglie consumatrici e altri</b>
PIEMONTE	111.713	7.493	36.338
VALLE D' AOSTA	2.573	12	759
LIGURIA	34.789	557	12.966
LOMBARDIA	482.074	105.572	108.88
TRENTINO-ALTO ADIGE	39.994	1.132	10.103
VENETO	155.719	6.992	43.524
FRIULI VENEZIA GIULIA	31.907	2.565	10.495
EMILIA ROMAGNA	165.796	16.608	41.467
MARCHE	43.522	2.137	13.052
TOSCANA	114.199	8.446	34.256
UMBRIA	20.510	74	6.580
LAZIO	203.754	12.849	57.878
ABRUZZO	24.337	130	8.341
MOLISE	3.755	38	1.379
CAMPANIA	72.063	1.334	28.806
PUGLIA	52.325	528	23.147
BASILICATA	6.403	18	2.199
CALABRIA	18.531	21	8.289
SICILIA	60.185	541	27.385
SARDEGNA	24.814	1.440	9.930
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>1.668.964</b>		

Fonte: elaborazione Federico Novelli su dati della Banca d' Italia (segnalazioni di vigilanza).

Merita un' analisi, a questo proposito, anche il credito al consumo. La tabella seguente mostra l' andamento del fenomeno in Italia.

**Tabella 3: Credito al consumo in Italia. Consistenze in milioni di euro - Settembre 2010**

AREA GEOGRAFICA	TOTALE	di cui: banche	di cui: società finanziarie
Italia nord-occidentale	29.765	14.646	15.119
Italia nord-orientale	16.973	8.641	8.332
Italia centrale	24.737	12.196	12.541
It. Meridionale	26.989	14.237	12.752
Italia insulare	16.199	8.148	8.051
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>114.664</b>	<b>57.870</b>	<b>56.794</b>

Fonte: Banca d' Italia (segnalazioni di vigilanza).

Note: prestiti erogati alle famiglie; non sono comprese le posizioni in sofferenza.

Ci soffermiamo ora sul confronto tra tassi medi in Italia ed in Europa. La seguente tabella, tratta dai Bollettini statistici della Banca Centrale Europea e di Bankitalia, mostra l' andamento medio dei tassi di interesse per il credito al consumo. Nella tabella del bollettino sono compresi anche i tassi sui mutui; quella che segue ne costituisce una rielaborazione nella quale non sono compresi i dati sui mutui.

**Tabella 4: DIFFERENZIALE TASSI MEDI BANCARI A FAMIGLIE IN AREA EURO E IN ITALIA (nuove operazioni)**

SU CREDITO AL CONSUMO (da 1 a 5 anni) e MUTUI (oltre 10 anni) (Valori percentuali)

Fonte Boll.ni BCE (ultimo agg.to 11-2011 pag. 42) e

Suppl. Boll. stat. Bankitalia -Moneta e banche (ultimo agg.to n° 59 del 9-11-2011 pag. 41).

		Tassi Italia	Tassi Area euro	Differenziale Italia-Eurolandia
Gennaio 2009	Credito al consumo	8,66	7,02	+ 1,64
	Mutui	5,10	5,03	+ 0,07
Giugno 2009	Credito al consumo	8,51	6,37	+ 2,14
	Mutui	5,18	4,57	+ 0,61
Gennaio 2010	Credito al consumo	8,39	6,43	+ 1,96
	Mutui	4,92	4,26	+ 0,66
Aprile 2010	Credito al consumo	8,66	6,15	+ 2,51
	Mutui	4,70	4,12	+ 0,58
Luglio 2010	Credito al consumo	7,01	6,21	+ 0,80
	Mutui	4,40	3,84	+ 0,56
Novembre 2010	Credito al consumo	6,97	6,08	+ 0,89
	Mutui	4,20	3,71	+ 0,49
Gennaio 2011	Credito al consumo	6,99	6,13	+ 0,86
	Mutui	4,22	3,86	+ 0,36
Aprile 2011	Credito al consumo	7,47	6,23	+ 1,24

	Mutui	4,84	4,15	+ 0,69
Luglio 2011	Credito al consumo	7,64	6,53	+ 1,11
	Mutui	4,78	4,19	+ 0,59
Settembre 2011	Credito al consumo	7,54	6,57	+ 0,97
	Mutui	4,64	4,02	+ 0,62

Come si evince da questi dati, in Italia i tassi di interesse medi sono più alti di quelli medi europei da circa 2 anni.

Il divario massimo tra i tassi italiani e quelli europei si è verificato nell' aprile 2010, quando la differenza è arrivata al 2,51%.

Infine, è interessante concludere lo studio con un' analisi sui crediti in sofferenza. La tabella che segue mette in evidenza la difficoltà delle famiglie consumatrici nell'onorare i propri impegni: le sofferenze sono cresciute del 46,9 per cento tra il 2006 e il 2010.

#### **Tabella 5** - SOFFERENZE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI. ANNI 2006-2010.

Bollettini Statistici di Bankitalia n° 3 dell'anno di riferimento. Dati mese di giugno dell'anno.

In miliardi di euro. Ns. elaborazione

	6-2006	6-2007	6-2008	6-2009	6-2010	Variazione 2010/2006
SOFFERENZE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI	17,034	17,509	18,488	20,976	25,018	+ 46,9 %

Disaggregando i dati delle sofferenze delle famiglie tra banche e società finanziarie forniti da Bankitalia per i cinque anni considerati, si evidenzia un aumento medio contenuto per quelle bancarie (+ 12,2 %) e una crescita molto sostenuta per sofferenze con società finanziarie (+ 88,8 %).

E' un' ulteriore dimostrazione del fatto che il risparmio privato declina velocemente al perdurare della crisi finanziaria internazionale e che un numero sempre maggiore di famiglie in difficoltà vede chiudersi il canale bancario e deve far ricorso alle finanziarie, a tassi crescenti.

#### 4. - CONSIGLI, RACCOMANDAZIONI, ACCORTEZZE

Riportiamo infine una serie di considerazioni/raccomandazioni derivate dall'esperienza di Adusbef ed indirizzate ai cittadini che ritengono di accedere ad un finanziamento

- 1) Diffidare SEMPRE di quelle pubblicità finanziarie che promettono di risolvere in giornata le esigenze di prestito e/o di finanziamento.
- 2) Diffidare SEMPRE delle pubblicità che promettono di erogare prestiti e/o finanziamenti a tassi di interesse troppo bassi rispetto a quelli di mercato. Per poter fare paragoni, si ricordi che in qualsiasi sportello bancario sono affisse, per legge, le condizioni relative a tutti i servizi bancari, quindi anche ai prestiti personali. Nelle agenzie bancarie sono altresì esposti i "tassi soglia" (validi per il trimestre in corso) che se superati rendono il prestito "usurario".
- 3) Si ricordi SEMPRE che, nella maggior parte dei casi, le società finanziarie - per la loro operatività- si approvvigionano di denaro ricorrendo a prestiti e fidi bancari a tassi di mercato. Ne deriva che se stipuliamo un contratto con una società che non eroga direttamente, ma si limita a ricercare il finanziamento, pagheremo tre "aggi": a chi ricerca, a chi eroga e alla banca presso cui l'erogatore si finanzia.
- 4) Esigere SEMPRE in via anticipata il testo del contratto che si andrà a sottoscrivere per poterlo analizzare (o farlo analizzare) con attenzione.
- 5) Non dimenticare che una direttiva CEE, entrata in vigore anche in Italia, prevede che chiunque eserciti credito al consumo è obbligato a riportare sul contratto il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) cioè il tasso effettivo (comprensivo di commissioni, spese, ed accessori finanziari) applicato al prestito erogato.
- 6) Diffidare SEMPRE di quegli intermediari che pretendono somme anticipate ancor prima di avviare l'istruttoria della pratica di finanziamento.
- 7) Esigere SEMPRE regolari fatture per le somme pagate a qualsiasi titolo alla finanziaria e/o all'intermediario.
- 8) Diffidare SEMPRE di quelle società che hanno un capitale minimo: le SRL con poco più di 10 mila euro di capitale sociale sono quelle che, secondo la casistica analizzata da Adusbef, hanno riservato le peggiori sorprese.
- 9) L'Ufficio Italiano dei Cambi (0039.06.46631) detiene un elenco delle società operanti nel settore finanziario: prima di accedere ai servizi di una qualsiasi società finanziaria chiedere informazioni sulla presenza in elenco. Se la risposta dell'UIC è negativa meglio puntare su altre finanziarie.

## ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI SUL CREDITO AL CONSUMO

- Direttiva 2008/48 CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102 CEE;
- Direttiva 90/88 CEE del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102 CEE;
- Direttiva 98/7 CE del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102 CEE;
- Direttiva 87/102 CEE del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo;
- Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010;
- Decreto Legislativo n. 385 dell' 1 settembre 1993 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 – Codice del Consumo;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Codice Civile).

---

## BIBLIOGRAFIA E SITI INTERNET CONSULTATI

- Camera dei Deputati – Commissione Finanze. *Il credito al consumo*. Audizione del Presidente dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Antonio Catricalà – 17 novembre 2009;
- MACARIO (F.), *Credito al consumo*, in *Enciclopedia giuridica del sole 24 ore*, diretta da Salvatore Patti, 2007;
- ROSA SERRANO *Il credito al consumo è andato in crisi, gli acquisti a rate crollano del 20 %*. Da Repubblica del 3 agosto 2009;
- VULPETTI (V.), *Società finanziaria*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990;
- <http://gestcredit.wordpress.com>; *Le società finanziarie aiutano ad indebitarsi* – scritto da Stefano;  
*Il mercato del credito al consumo* – Ufficio Studi Kiron, Gruppo Tecnocasa, 7-4-2009;
- [www.allfinweb.com](http://www.allfinweb.com);
- [www.altalex.com](http://www.altalex.com); Antonio Liguori - *La disciplina del credito al consumo e le novità apportate dal decreto legislativo n. 141/2010* – 9/9/2010;
- [www.altroconsumo.it](http://www.altroconsumo.it);
- [www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu); *L' educazione finanziaria in Italia* – Ambrosetti-consorzio patti chiari, 2008;

- [www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it); EUROSTAT: Il PIL delle regioni dell' Unione Europea nel 2007 (a cura di Maria Grazia De Maglie);
- [www.assoutenti.it](http://www.assoutenti.it); Indagine conoscitiva sul credito al consumo – Documento conclusivo dell' indagine conoscitiva della VI Commissione della Camera dei Deputati, 23-2-2010 (Sintesi);
- [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it);
- Bollettino statistico n. 1/2010;
- Bollettino statistico n. 2/2010;
- Bollettino statistico n. 3/2010;
- Bollettino statistico n. 2/2009;
- Bollettino statistico n. 3/2009;
- Bollettino statistico n. 2/2008;
- Bollettino statistico n. 3/2008
- Bollettino statistico n. 2/2007;
- Bollettino statistico n. 3/2007;
- Bollettino statistico n. 3/2006;
- Bollettino economico ottobre 2010;
- Intervento della dottoressa Tarantola;
- Intervento del Governatore della Banca d' Italia all' assemblea ABI – 8-7-2009;
- Relazione della Banca d' Italia al Parlamento e al Governo – giugno 2009;
- Relazione della Banca d' Italia al Parlamento e al Governo – giugno 2010;
- Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Sezione VII. Credito ai consumatori; 10 dicembre 2010;
- [www.borsa-finanza.com](http://www.borsa-finanza.com);
- [www.camera.it](http://www.camera.it);
- [www.censis.it](http://www.censis.it); Sintesi del 44° Rapporto sulla situazione del Paese (2010);
- [www.comunicati-stampa.net](http://www.comunicati-stampa.net); Abi: cresce il ricorso a prestiti e credito al consumo in Italia e in Europa – Lionello Guelfi, 31-10-2009;

- [www.consumatori.it](http://www.consumatori.it);
- [www.corrieredellasera.it](http://www.corrieredellasera.it); *Microcredito, ora i poveri si ribellano* – Federico Fubini, 4-7-2009;
- [www.dirittosuweb.com](http://www.dirittosuweb.com); *Fattispecie negoziale, ambito di operatività, limiti della disciplina italiana (IV parte)* – Giuseppe Carriero;
- [www.europa.eu](http://www.europa.eu);
- [www.fineretum.it](http://www.fineretum.it);
- [www.guidaeconomica.it](http://www.guidaeconomica.it);
- [www.ice-stoccolma.se](http://www.ice-stoccolma.se);
- [www.iltempo.it](http://www.iltempo.it); *Usura, nel Lazio 70 mila famiglie strozzate dalla crisi* – Damiana Verucci, 21-4-2009;
- [www.isfol.it](http://www.isfol.it);
- [www.nonsoloprestiti.com](http://www.nonsoloprestiti.com); *Il mediatore creditizio e il suo ruolo* – Stejano – fonte: Gian Carlo Cupane, uic, Banca d' Italia;
- *Calo di erogazione mutui, confronto con il 2007* – Stejano – fonte: mantovaeconomia, iltempo.sole24ore;
- [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it);
- [www.prefettura.it](http://www.prefettura.it); Speciale osservatorio sul credito;
- [www.prestitalia.it](http://www.prestitalia.it);
- [www.prometeia.it](http://www.prometeia.it);
- [www.senato.it](http://www.senato.it); *Atto del Governo n. 225* - a cura di: S. Moroni. hanno collaborato: E. Catalucci, L. Formosa, S. Ferrari, A. Henrici, S. Bonanni, M. Mercuri. Giugno 2010;
- [www.tuttoconsumatori.it](http://www.tuttoconsumatori.it): "Cala il credito al consumo, Federconsumatori e Adusbef: le famiglie non possono permettersi debiti". Fonte: Federconsumatori e Adusbef;
- [www.uil.it](http://www.uil.it); *Le modifiche alla disciplina sul credito al consumo (Ministero dell' Economia e delle Finanze)*;
- [www.utifin.com](http://www.utifin.com);